

**Regolamento per lo scarico in pubblica fognatura dei  
reflui provenienti da insediamenti produttivi del territorio  
di competenza dell'Autorità d'Ambito della provincia di  
Bergamo**

## Indice

<b>Capitolo 1 Norme generali e definizioni .....</b>	<b>3</b>
Articolo 1 Ambito ed efficacia del Regolamento.....	3
Articolo 2 Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 3 Finalità del Regolamento .....	3
Articolo 4 Definizioni.....	3
Articolo 5 Competenze dell’Autorità d’Ambito.....	4
Articolo 6 Competenze dell’ARPA.....	4
Articolo 7 Attività dell’Erogatore/Gestore integrato.....	4
<b>Capitolo 2 Ammissibilità, controllo e monitoraggio degli scarichi .....</b>	<b>5</b>
Capo I Ammissibilità degli scarichi .....	5
Articolo 8 Ammissibilità degli scarichi di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia nella rete fognaria.....	5
Articolo 9 Scarichi di sostanze pericolose.....	5
Articolo 10 Acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche.....	6
Capo II Controllo degli scarichi.....	7
Articolo 11 Programmi di controllo .....	7
Articolo 12 Criteri generali per l’effettuazione del controllo .....	7
Articolo 13 Controllo degli scarichi di sostanze pericolose.....	7
Articolo 14 Portate autorizzate.....	8
<b>Capitolo 3 Il regime delle autorizzazioni .....</b>	<b>8</b>
Articolo 15 Aspetti generali.....	8
Articolo 16 Durata dell’autorizzazione allo scarico .....	9
Articolo 17 Tipologie di richiesta concernenti l’autorizzazione allo scarico.....	9
Articolo 18 Assimilazione delle acque reflue alle acque reflue domestiche .....	10
Articolo 19 Autorizzazione allo scarico e assimilazione alle acque reflue domestiche.....	10
Articolo 20 Domande di autorizzazione allo scarico e comunicazione/richiesta di assimilazione. ....	11
Articolo 21 Procedura per l’istruttoria.....	11
Articolo 22 Messa a punto funzionale dei sistemi di trattamento .....	12
Articolo 23 Contenuti obbligatori del parere dell’Erogatore/Gestore integrato .....	13
Articolo 24 Oneri di istruttoria.....	13
<b>Capitolo 4 Disposizioni finali e transitorie.....</b>	<b>14</b>
Articolo 25 Disposizioni finali e transitorie.....	14
<b>Allegati.....</b>	<b>15</b>

## **Norme generali e definizioni**

### **Articolo 1 Ambito ed efficacia del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria dei Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Bergamo (di seguito ATO).
2. Il presente Regolamento è emanato in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ed ai sensi della legge regionale 26/2003.
3. Per il rilascio di autorizzazioni degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi che interessano reti fognarie e impianti di depurazione ubicati territorialmente al di fuori dell'ambito di competenza di questa Autorità, si fa riferimento alle intese stipulate tra le Autorità d'Ambito interessate.

### **Articolo 2 Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento ha per oggetto:
  - a. la disciplina per il controllo e il monitoraggio degli scarichi nella rete fognaria;
  - b. la disciplina dell'accettabilità degli scarichi nella rete fognaria;
  - c. la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella rete fognaria.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di legge in materia di igiene e sanità pubblica e di tutela della qualità delle acque.

### **Articolo 3 Finalità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento è finalizzato a uniformare la disciplina degli scarichi nella rete fognaria dell'ATO di Bergamo, al fine di:
  - a. promuovere l'adeguamento delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici recettori, la realizzazione del servizio idrico integrato e il controllo e la tutela delle acque dall'inquinamento;
  - b. tutelare la funzionalità delle infrastrutture della rete fognaria e degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
  - c. promuovere il corretto e razionale uso delle acque, favorendo i processi di risparmio delle risorse idriche e di riutilizzo e riciclo delle acque reflue per la salvaguardia della risorsa acqua destinata primariamente all'uso umano.

### **Articolo 4 Definizioni**

1. Agli effetti del presente Regolamento sono adottate le definizioni previste dai seguenti provvedimenti:
  - a. decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni;
  - b. legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e successive modificazioni;
  - c. regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 3 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
  - d. regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26".

2. In particolare, ai sensi del d.lgs. 152/06 e della l.r. 26/03, si intende per:
- servizio idrico integrato: l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Le disposizioni inerenti il servizio idrico integrato si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio stesso;
  - gestore del servizio: il soggetto cui spetta la realizzazione degli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento e potenziamento di reti e impianti, nonché gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali;
  - erogatore del servizio: il soggetto cui spettano tutte le attività legate alla fornitura agli utenti finali del servizio idrico integrato, ivi incluse le attività di manutenzione di reti ed impianti;
  - gestore integrato: il soggetto titolare dell'affidamento congiunto di gestione ed erogazione.
  - data di ricezione: si intende la data di protocollo.

### **Articolo 5 Competenze dell'Autorità d'Ambito**

- Fatte salve le competenze definite dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e dalle norme regionali di attuazione, compete in particolare all'Autorità d'Ambito:
  - l'approvazione, su proposta dell'Erogatore/Gestore integrato, delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite per gli scarichi nella rete fognaria;
  - il rilascio delle autorizzazioni allo scarico nella rete fognaria, acquisito il parere dell'Erogatore/Gestore integrato e, nel caso di scarico di sostanze pericolose di cui all'art. 108, comma 1 del d.lgs. 152/06, anche dell'ARPA;
  - il rilascio della dichiarazione di assimilazione alle acque reflue domestiche per le acque reflue scaricate nella rete fognaria;
  - l'espressione del parere per il rilascio, rinnovo e riesame dell'autorizzazione integrata ambientale nel caso di scarico nella rete fognaria proveniente dalle attività soggette alla disciplina del d.lgs. 59/05;
  - la definizione del programma di controllo degli scarichi ai sensi dell'art. 128, comma 1 del d.lgs. 152/06;
  - l'adozione dei provvedimenti amministrativi di diffida, sospensione e revoca delle autorizzazioni;
  - l'adozione dei provvedimenti amministrativi di revoca degli atti rilasciati in ordine all'assimilazione alle acque reflue domestiche;
  - l'attività sanzionatoria prevista dalla normativa vigente in materia di scarichi nella rete fognaria;
  - la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento di una banca dati relativa alle autorizzazioni rilasciate per gli scarichi di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia nella rete fognaria.

### **Articolo 6 Competenze dell'ARPA**

- L'ARPA collabora con l'Autorità d'Ambito per la definizione del programma di controllo degli scarichi di cui all'art. 5, comma 1, lettera e) e esprime parere per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose di cui all'art. 108, comma 1 del d.lgs. 152/06, in conformità alla Convenzione stipulata con l'Autorità d'Ambito.

### **Articolo 7 Attività dell'Erogatore/Gestore integrato**

- L'Erogatore/Gestore integrato svolge in particolare le seguenti attività:
  - propone le norme tecniche, le prescrizioni regolamentari e i valori limite per gli scarichi nella rete fognaria e adotta gli stessi successivamente all'approvazione dell'Autorità d'Ambito;
  - esprime il parere per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico nella rete fognaria;

- c. organizza un adeguato servizio di controllo per gli scarichi nella rete fognaria, secondo le modalità previste nel contratto di servizio/convenzione di gestione, ai sensi dell'art. 128, comma 2 del d.lgs. 152/06.

## **Ammissibilità, controllo e monitoraggio degli scarichi**

### **Capo I Ammissibilità degli scarichi**

#### **Articolo 8 Ammissibilità degli scarichi di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia nella rete fognaria**

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 1 del d.lgs. 152/06, fermo restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto stesso e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori limite approvati dall'Autorità d'ambito e adottati dall'Erogatore/Gestore integrato.
2. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) del r.r. 4/06, le acque di prima pioggia e di lavaggio (di seguito acque di prima pioggia) provenienti dalle superfici scolanti di cui all'art. 3 comma 1 del regolamento stesso e recapitate nella rete fognaria nella condotta adibita al trasporto delle acque nere e miste devono rispettare le norme tecniche, le prescrizioni regolamentari e i valori limite di emissione approvati dall'Autorità d'ambito e adottati dall'Erogatore/Gestore integrato. Alle medesime disposizioni sono assoggettate le acque di seconda pioggia di cui all'art. 3, comma 3 del regolamento regionale, nel caso ne sia accertato l'inquinamento in conformità alle procedure previste dalla deliberazione della DGR 21 giugno 2006, n. 2772.
3. I limiti per lo scarico in rete fognaria, di cui alla Tabella 3, Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/06 sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dalla Autorità d'Ambito, in conformità al c.1, o in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale.
4. Ai sensi dell'art. 9, comma 5 del r.r. 3/06, nelle reti fognarie a servizio di una popolazione equivalente inferiore a quattrocento abitanti equivalenti sono ammessi esclusivamente gli scarichi di acque reflue industriali che rispettino i valori limite di emissione delle tabelle dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/06 di seguito indicate:
  - a. se le reti recapitano in acque superficiali, Tabella 3 per gli scarichi in acque superficiali;
  - b. se le reti recapitano sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, Tabella 4.
5. I valori limite stabiliti ai sensi dei commi 1 e 2 tengono conto delle caratteristiche dell'impianto di trattamento, delle perdite della rete fognaria interessata, dell'adeguatezza degli sfioratori di piena sottesi dalla rete medesima, della necessità di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore, nonché del rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2 del d.lgs. 152/06.
6. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

#### **Articolo 9 Scarichi di sostanze pericolose**

1. Ai sensi dell'art. 108, comma 1 del d.lgs. 152/06, le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto stesso e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevanza delle metodiche di rilevamento in essere.

2. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/06, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima Tabella, l'autorizzazione stabilisce la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità a quanto indicato nella stessa tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/06.
3. Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico, l'Autorità d'Ambito in sede di rilascio dell'autorizzazione fissa, nei casi in cui risulti accertato che i valori limite definiti ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2 del d.lgs. 152/06 impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità previsti nel Piano di tutela di cui all'art. 121 del decreto stesso, anche per la compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi del citato art. 101.
4. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/06, l'Autorità d'Ambito può richiedere che gli scarichi parziali contenenti tali sostanze siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti. Qualora, come nel caso dell'art. 124, comma 2, secondo periodo del d.lgs. 152/06, l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose di cui alla Tabella 5 del medesimo Allegato 5, riceva tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili ad una modifica o a una riduzione delle sostanze pericolose, in sede di autorizzazione l'Autorità d'Ambito riduce opportunamente i valori limite di emissione indicati nella Tabella 3 del medesimo Allegato 5, per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in Tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue.
5. L'autorità d'Ambito può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/06 subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.
6. Fermo restando la previsione di cui all'art. 8, comma 6, non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma precedente, prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla parte terza del d.lgs. 152/06. L'Autorità d'Ambito in sede di autorizzazione prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma precedente.

#### **Articolo 10 Acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche**

1. Ai sensi dell'art. 101, comma 7 del d.lgs. 152/06, per la disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui alle lettere a), b), c), d), f) del comma stesso.
2. In attuazione dell'art. 101, comma 7, lettera e) del d.lgs. 152/06 e dell'art. 5, comma 2 del r.r. 3/06 sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia esprimibile mediante i parametri di cui alla Tabella 1 dell'Allegato B al regolamento stesso e risulti inferiore ai corrispondenti valori limite.
3. Ai sensi dell'art. 5, comma 4 del r.r. 3/06, l'Autorità d'Ambito, sulla base dell'esame delle attività da cui derivano le acque reflue, può procedere alla valutazione dell'assimilazione delle acque stesse, senza necessità di eseguire accertamenti analitici, se le attività presentano un consumo d'acqua medio giornaliero inferiore ai 20 mc.

4. Ai sensi dell'art. 124, comma 4 e dell'art. 101, comma 7 del d.lgs. 152/06 gli scarichi di acque reflue assimilate che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dall'Erogatore/Gestore integrato e approvati dall'Autorità d'Ambito.

## **Capo II Controllo degli scarichi**

### **Articolo 11 Programmi di controllo**

1. In ottemperanza alle disposizioni dell'art. 128, comma 1 del d.lgs. 152/06, l'Autorità d'Ambito definisce, in collaborazione con ARPA, un programma annuale di controllo degli scarichi. Tale programma comprende anche le linee di indirizzo per il suo svolgimento. L'Autorità d'Ambito è responsabile dell'attuazione del programma.
2. L'Erogatore/Gestore integrato, in attuazione delle disposizioni dell'art. 128, comma 2 del d.lgs. 152/06 e tenuto conto del programma di cui al precedente comma 1, organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste nel contratto di servizio/convenzione di gestione.

### **Articolo 12 Criteri generali per l'effettuazione del controllo**

1. Tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli di acque reflue domestiche e di quelli di acque reflue assimilate alle domestiche sulla base della procedura richiamata all'art. 10, comma 3 del presente Regolamento, devono essere resi accessibili per il campionamento da parte degli organi tecnici preposti al controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che è effettuato immediatamente a monte della immissione nella rete fognaria. Un diverso posizionamento del punto di campionamento è prescritto dall'Autorità d'Ambito allo scopo di evitare che i valori limite di emissione degli scarichi o i valori dei parametri fissati per l'assimilazione delle acque reflue alle acque reflue domestiche siano conseguiti mediante diluizione.
2. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/06, il punto di misurazione dello scarico è fissato secondo quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 e, nel caso di attività non rientranti nel campo di applicazione del suddetto decreto, subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo.
3. L'Autorità d'Ambito, in attuazione del programma dei controlli, effettua le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. A tale scopo, con l'adozione di specifico atto, essa individua le persone incaricate di tali attività.
4. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico stesso.

### **Articolo 13 Controllo degli scarichi di sostanze pericolose**

1. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/06, l'autorizzazione può prescrivere, ai sensi dell'art. 131 del decreto stesso, l'installazione di strumenti di controllo in automatico a carico del titolare, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'Autorità d'Ambito, dell'Erogatore/Gestore integrato e dell'ARPA per un periodo non inferiore a quattro anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.
2. In occasione del rinnovo dell'autorizzazione per gli scarichi di sostanze pericolose di cui all'art. 108, comma 1 del d.lgs. 152/06, ARPA effettua le misurazioni occorrenti alle valutazioni finalizzate all'espressione del parere di competenza.

## **Articolo 14 Portate autorizzate**

1. Per gli scarichi di acque reflue industriali, le portate autorizzate sono dedotte dai valori dichiarati nel modulo di richiesta di autorizzazione allo scarico.
2. Per le acque di prima pioggia e di lavaggio, l'autorizzazione stabilisce i quantitativi medi giornalieri e di punta massima oraria ammissibile per lo scarico nella rete fognaria, previa verifica dell'adeguatezza della rete di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del r.r. 4/06.
3. Nel caso di installazione di strumenti di misurazione delle portate scaricate, i dati misurati:
  - a. sono confrontati con i valori dichiarati nel modulo di rilascio della nuova autorizzazione;
  - b. sono riportati nel modulo di richiesta delle autorizzazioni in rinnovo e di aggiornamento dei contenuti delle autorizzazioni precedentemente rilasciate, con riferimento alle situazioni di cui all'art. 17, comma 4, lettere b) e c).

## **Il regime delle autorizzazioni**

### **Articolo 15 Aspetti generali**

1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. In deroga a ciò, gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nel rispetto delle disposizioni di cui al r.r. 3/06 e nell'osservanza dei regolamenti emanati dall'Erogatore/Gestore integrato e approvati dall'Autorità d'Ambito.
2. L'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali nella rete fognaria è rilasciata al titolare/legale rappresentante dell'attività da cui origina lo scarico, ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. 152/06. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del d.lgs. 152/06.
3. L'autorizzazione agli scarichi di acque di prima pioggia è rilasciata al titolare/legale rappresentante delle attività di cui all'art. 3, comma 1 del r.r. 4/06. Qualora contestualmente agli scarichi delle acque di prima pioggia devono essere autorizzati anche gli scarichi delle acque reflue industriali nella rete fognaria, la domanda di autorizzazione è riferita alla situazione complessiva degli scarichi ed è unica.
4. Nel caso in cui al comma 3 è rilasciata un'unica autorizzazione relativa all'insieme degli scarichi. Per gli edifici o installazioni già in possesso di autorizzazione allo scarico delle relative acque reflue industriali, l'autorizzazione si configura ad ogni conseguente effetto quale nuova autorizzazione.
5. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato, l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni della parte terza del d.lgs. 152/006 e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo recettore, per la salute pubblica e per l'ambiente.
6. Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico sono a carico del richiedente.
7. Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico

preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove questo ultimo ne risulti soggetto.

8. Nelle ipotesi in cui dagli insediamenti, edifici o stabilimenti soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione non derivi uno scarico con caratteristiche qualitative o quantitative diverse o nel caso di riduzioni quantitative significative dello scarico e/o miglioramento della sua qualità deve essere data comunicazione all'Autorità d'Ambito per l'adozione dei provvedimenti eventualmente necessari.
9. In caso di cessazione dello scarico autorizzato, il titolare dello scarico deve darne comunicazione scritta, secondo il modello presente nell'Allegato A, all'Autorità d'Ambito, che provvede alla presa d'atto della cessata produzione degli effetti dell'autorizzazione. La presa d'atto in argomento è comunicata dall'Autorità d'ambito all'ARPA, all'Erogatore/Gestore integrato e al titolare dello scarico.

#### **Articolo 16 Durata dell'autorizzazione allo scarico**

1. Salvo quanto previsto dal d.lgs. 59/05, l'autorizzazione è valida per 4 anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui all'art. 108 del d.lgs. 152/06, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre 6 mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico deve cessare immediatamente.

#### **Articolo 17 Tipologie di richiesta concernenti l'autorizzazione allo scarico**

1. Le tipologie di richiesta concernenti l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia sono distinte in nuove autorizzazioni, rinnovi delle autorizzazioni, aggiornamenti dei contenuti delle vigenti autorizzazioni.
2. Le nuove autorizzazioni sono relative a:
  - a. nuovi insediamenti/attività produttive;
  - b. insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione o comunque a significative modifiche del ciclo produttivo, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente;
  - c. incremento della quantità di acqua scaricata e/o peggioramento della qualità dello scarico, riferibili ad incrementi del livello produttivo o a sostanziali modifiche del ciclo produttivo o al mutamento delle condizioni della superficie scolante di pertinenza degli insediamenti, edifici o installazioni.
3. Le autorizzazioni in rinnovo sono quelle richieste un anno prima della scadenza delle autorizzazioni precedentemente rilasciate, ossia decorsi 3 dei 4 anni autorizzati, per le quali non siano intervenute variazioni o siano intervenuti gli aggiornamenti di cui al comma 4.
4. Gli aggiornamenti dei contenuti delle autorizzazioni precedentemente rilasciate sono relative a:
  - a. modificazioni nella titolarità della società autorizzata, del suo legale rappresentante od altre analoghe modificazioni che attengono alla natura della ditta o all'identificazione della titolarità dello scarico (voltura dell'autorizzazione);
  - b. insediamenti, edifici o stabilimenti soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui non derivi uno scarico con caratteristiche qualitative o quantitative diverse;

- c. riduzioni quantitative significative dello scarico e/o miglioramento della sua qualità, riferibili a decrementi del livello produttivo o a sostanziali modifiche del ciclo produttivo o a al mutamento delle condizioni della superficie scolante di pertinenza degli insediamenti, edifici o installazioni.
5. Qualora la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione sia contestuale alla necessità di richiedere un aggiornamento dell'autorizzazione stessa, ricompreso tra quelli di cui al comma precedente, la richiesta di rinnovo contiene le informazioni relative all'aggiornamento richiamato. Il rinnovo dell'autorizzazione nella fattispecie è rilasciato in base all'aggiornamento intervenuto.
6. Le nuove autorizzazioni sono rilasciate previo parere dell'Erogatore/Gestore integrato.
7. Le autorizzazioni in rinnovo sono rilasciate previo parere dell'Erogatore/Gestore integrato e della presentazione di copia dell'autorizzazione vigente. Le richieste di rinnovo di autorizzazioni non rilasciate dall'Autorità d'Ambito, devono essere corredate di copia di tutti i documenti presenti nell'autorizzazione vigente.
8. Le richieste di aggiornamento dei contenuti delle autorizzazioni rilasciate dall'Autorità d'Ambito devono essere corredate dalla seguente documentazione:
  - a. nel caso di cui al comma 4, lettera a) (voltura dell'autorizzazione), comunicazione della variazione intervenuta;
  - b. nel caso di cui al comma 4, lettera b), comunicazione dei mutamenti intervenuti;
  - c. nel caso di cui al comma 4, lettera c) comunicazione della variazione qualitativa/quantitativa dello scarico e delle sue cause.
9. La prima richiesta di aggiornamento dei contenuti delle autorizzazioni non rilasciate dall'Autorità d'Ambito, oltre a quanto indicato al comma 8, devono essere corredate di copia di tutti i documenti presenti nell'autorizzazione vigente.
10. Le richieste di aggiornamento non danno luogo al rilascio di una nuova autorizzazione, ma all'aggiornamento degli atti e della documentazione inerente all'autorizzazione vigente e al conseguente rilascio della presa d'atto dell'aggiornamento dell'autorizzazione stessa.
11. Per gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui all'art. 108, comma 1 del d.lgs. 152/06 l'autorizzazione è rilasciata o rinnovata previo parere anche dell'ARPA.

#### **Articolo 18 Assimilazione delle acque reflue alle acque reflue domestiche**

1. L'assimilazione delle acque reflue alle acque reflue domestiche può essere ottenuta tramite la presentazione di apposita comunicazione o richiesta, in relazione alle diverse disposizioni normative che regolano l'assimilazione stessa, richiamate all'art. 10.
2. Per le acque reflue di cui all'art. 10, comma 1, è presentata una comunicazione attestante la presenza dei requisiti di provenienza, nonché le informazioni necessarie alla verifica degli altri requisiti che implicano l'assimilazione, così come previsto dall'art. 101, comma 7 del d.lgs. 152/06.
3. Per le acque reflue di cui all'art. 10, comma 2, è presentata una richiesta finalizzata al rilascio della dichiarazione di assimilazione alle acque reflue domestiche. La richiesta contiene in particolare i dati e le informazioni necessari alla verifica dei requisiti previsti dal r.r. 3/06.

#### **Articolo 19 Autorizzazione allo scarico e assimilazione alle acque reflue domestiche**

1. L'Autorità d'Ambito rilascia l'autorizzazione allo scarico e la dichiarazione di assimilazione alle acque reflue domestiche in base alle norme previste dal d.lgs. 152/06, dalla l.r. 26/03, dalla normativa statale sulla disciplina generale delle autorizzazioni e della semplificazione amministrativa, dai regolamenti regionali e dal presente testo e attraverso la stipula di apposito disciplinare con l'Erogatore/Gestore integrato e, nel caso di cui all'art. 17, comma 11, attraverso la stipula di una apposita convenzione con ARPA.
2. L'Autorità d'Ambito:
  - a. predispone gli elenchi delle autorizzazioni allo scarico rilasciate utilizzando appositi supporti informatici in conformità allo standard regionale;

- b. utilizza i servizi telematici che saranno approntati per la registrazione dei dati relativi alle autorizzazioni;
  - c. applica le procedure informatizzate unificate previste a livello gestionale ed archivistico, compatibili con le direttive procedurali e tecniche in merito alle modalità per la tenuta e la pubblicità delle banche dati di cui alla DGR 8 luglio 2005, n. 293.
3. L'Autorità d'Ambito rilascia l'autorizzazione allo scarico e la presa d'atto dell'aggiornamento dell'autorizzazione vigente entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda.
  4. L'Autorità d'Ambito rilascia la dichiarazione di assimilazione alle acque reflue domestiche entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di assimilazione.

#### **Articolo 20 Domande di autorizzazione allo scarico e comunicazione/richiesta di assimilazione.**

1. La domanda di autorizzazione allo scarico e la comunicazione/richiesta di assimilazione alle acque reflue domestiche devono essere presentata dal titolare della attività da cui origina lo scarico:
  - a. Persona fisica se privato;
  - b. Persona giuridica se Società, Associazione, Ente, Consorzio di imprese, etc., nella persona del legale rappresentante.
2. Le domande di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia (nuova autorizzazione, rinnovo dell'autorizzazione e aggiornamento dei contenuti dell'autorizzazione), fatto salvo il caso di scarichi provenienti dalle attività soggette alla disciplina del d.lgs. 59/05, per i quali è previsto il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, sono compilate direttamente sul sito internet della Autorità d'Ambito [www.provincia.bergamo.it](http://www.provincia.bergamo.it), in formato elettronico, stampate e presentate all'Autorità d'Ambito – Via Ermete Novelli, 11 Comune di Bergamo, utilizzando la modulistica riportata in schema nell'Allegato A del presente Regolamento.
3. La domanda di autorizzazione di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/06, derivante dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A, deve obbligatoriamente documentare la presenza delle sostanze in argomento.
4. La comunicazione/richiesta di assimilazione alle acque reflue domestiche è compilata direttamente sul sito internet dell'Autorità d'Ambito [www.provincia.bergamo.it](http://www.provincia.bergamo.it), in formato elettronico, stampata e presentata all'Autorità d'Ambito – Via Ermete Novelli, 11 Comune di Bergamo, utilizzando la modulistica riportata in schema nell'Allegato B del presente Regolamento.
5. Le domande, la comunicazione/richiesta e la documentazione di cui ai commi 1, 2 e 4 sono presentate in originale in 1 copia e in conformità a quanto segue in relazione alla tipologia di richiesta:
  - a. per la nuova autorizzazione e per il rinnovo dell'autorizzazione: modulo domanda + 1 marca da bollo del valore in corso + relazione tecnica e documenti previsti (specificati nell'Allegato A) + ricevute dei versamenti
  - b. per l'aggiornamento dei contenuti delle autorizzazioni: modulo domanda in carta semplice + relazione tecnica e documenti previsti (specificati nell'Allegato A) e ricevute dei versamenti
  - c. per la comunicazione/richiesta di assimilazione: modulo domanda in carta semplice + documenti previsti (specificati nell'Allegato B) e ricevute dei versamenti
  - d. relativamente agli elaborati cartografici, questi devono essere presentati in numero 3 copie + 1 su supporto informatico (CD o DVD).

#### **Articolo 21 Procedura per l'istruttoria**

1. L'avvio dell'istruttoria è comunicata al titolare/legale rappresentante dell'attività da cui origina lo scarico dal responsabile del procedimento.
2. La domanda di autorizzazione allo scarico ha la seguente istruttoria:

- a. L'Autorità d'Ambito, nominato il responsabile del procedimento e comunicato il nominativo al soggetto che ha presentato la domanda di autorizzazione, verifica la completezza della documentazione, richiede le eventuali integrazioni, con comunicazione della sospensione del procedimento, e richiede il parere dell'Erogatore/Gestore integrato e, nel caso di cui all'art. 17, comma 11, dell'ARPA.
  - b. entro 45 giorni dalla ricezione della domanda, salvo interruzioni del procedimento, l'Erogatore/Gestore integrato invia il parere all'Autorità d'Ambito. Nel caso di cui all'art. 17, comma 11 il parere dell'Erogatore/Gestore integrato comprende anche quello di ARPA. Nel caso di rinnovo dell'autorizzazione, il termine per l'invio del parere da parte degli indicati soggetti è fissato dall'Autorità d'ambito in modo che il rilascio del rinnovo sia contestuale alla scadenza dell'autorizzazione vigente;
  - c. L'Autorità d'Ambito, effettuato l'esame della documentazione, rilascia l'autorizzazione allo scarico e invia l'atto al richiedente, una copia all'Erogatore/Gestore integrato e una all'ARPA.
3. Nel caso non sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione, l'Autorità d'Ambito, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda di autorizzazione.
  4. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
  5. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento di diniego dell'autorizzazione, inviato al richiedente e in copia all'Erogatore/Gestore integrato e all'ARPA.
  6. La richiesta di assimilazione alle acque reflue domestiche ha la seguente istruttoria:
    - a. L'Autorità d'Ambito, nominato il responsabile del procedimento e comunicato il nominativo al soggetto che ha presentato la richiesta di assimilazione, verifica la completezza della documentazione, richiede le eventuali integrazioni, con comunicazione della sospensione del procedimento;
    - b. L'Autorità d'Ambito, effettuato l'esame della documentazione, rilascia la dichiarazione di assimilazione alle acque reflue domestiche, e invia l'atto al richiedente, una copia all'Erogatore/Gestore integrato e una all'ARPA.
  7. Nel caso non sussistano i presupposti per il rilascio della dichiarazione di assimilazione, l'Autorità d'Ambito, prima della formale adozione del provvedimento negativo, segue la procedura indicata ai commi 3, 4 e 5.

## **Articolo 22 Messa a punto funzionale dei sistemi di trattamento**

1. L'Autorità d'Ambito, sentito l'Erogatore/Gestore integrato e, nel caso di cui all'art. 17, comma 11, l'ARPA, nel rilasciare l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia può assegnare, per la messa a punto funzionale dei sistemi di trattamento, un periodo di tempo che non deve superare i tre mesi dall'attivazione dello scarico.
2. Con l'autorizzazione è definita la disciplina dello scarico durante il periodo assegnato per la messa a punto funzionale, comprensiva delle procedure di sicurezza e di emergenza; tale disciplina fissa i valori limiti di emissione da rispettare, nel periodo indicato, fermo restando l'inderogabilità dei valori limite di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/06 e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3 per lo scarico in rete fognaria.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la domanda di autorizzazione contiene la motivata richiesta di assegnazione di un periodo di tempo per la messa a punto funzionale dei sistemi di trattamento e la relazione tecnica allegata alla domanda deve descrivere la prevista fase di avvio.
4. Per le acque di prima pioggia, la disciplina di cui al comma 2 tiene conto del caso in cui l'autorizzazione è rilasciata sulla base della valutazione della conformità impiantistica dei sistemi che

si intendono installare per il trattamento delle acque stesse e del corrispondente programma di gestione, in conformità all'art. 9, comma 4, lettera a) del r.r. 4/06.

### **Articolo 23 Contenuti obbligatori del parere dell'Erogatore/Gestore integrato**

1. Il parere che l'Erogatore/Gestore integrato deve rilasciare per gli scarichi di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia contiene almeno le seguenti informazioni:
  - a. portata media giornaliera o portata massima accettata nella rete fognaria per gli scarichi di acque reflue industriali;
  - b. indicazione dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane interessato dalla rete fognaria, ove presente, o dell'assenza dell'impianto;
  - c. valutazione della compatibilità della portata dello scarico di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia con le caratteristiche dimensionali della rete fognaria e dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane;
  - d. valutazione della compatibilità delle caratteristiche qualitative dello scarico, tenuto conto delle caratteristiche del processo produttivo e dei sistemi di depurazione adottati, con i processi depurativi in atto nell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane e con i materiali che costituiscono la rete fognaria e l'impianto stesso;
  - e. valutazione delle eventuali caratteristiche tecniche dell'allacciamento.
  - f. valutazione del posizionamento e dell'adeguatezza del pozzetto di campionamento dello scarico.
2. Nei casi di cui all'art. 17 comma 11, il parere che l'erogatore/gestore integrato deve rilasciare, comprende anche quello di ARPA. Nell'ambito della convenzione di cui all'art. 19 comma 1 tra l'Autorità d'Ambito e ARPA sono tra l'altro definite le attività di cui al comma 1 svolte direttamente dalla stessa ARPA.

### **Articolo 24 Oneri di istruttoria**

1. La somma dovuta al momento della presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne recapitate in pubblica fognatura, e della comunicazione/richiesta di assimilazione delle acque reflue alle acque reflue domestiche, è quella riportata nel tariffario adottato dall'Autorità d'Ambito sulla base delle modalità tecniche operative individuate dalla Regione Lombardia. Detti importi possono essere oggetto di revisione da parte dell'Autorità d'Ambito e sono comunque aggiornati ogni tre anni sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
2. Per gli oneri derivanti dall'espressione del parere dell'ARPA, compresi gli eventuali accertamenti tecnici effettuati, si fa riferimento al tariffario dell'ARPA stessa.
3. Alla presentazione della domanda di autorizzazione devono essere allegati alla documentazione le ricevute dei versamenti effettuati.
4. Il rilascio delle autorizzazioni, è subordinato al pagamento di quanto dovuto ai sensi del presente Regolamento. L'Autorità d'Ambito o gli altri Enti che partecipano alle procedure istruttorie verificano l'effettuazione dei pagamenti prima del rilascio delle autorizzazioni.
5. La rinuncia all'autorizzazione prima della conclusione del procedimento istruttorio finalizzato al rilascio non dà diritto al rimborso delle somme versate ai sensi dei commi precedenti e alle altre somme dovute per eventuali ulteriori accertamenti tecnici compiuti. I costi complessivi sostenuti per l'istruttoria delle domande sono comunque dovuti anche in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione o rinuncia da parte del richiedente.



## **Disposizioni finali e transitorie**

### **Articolo 25 Disposizioni finali e transitorie**

1. Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea Consortile dell'Autorità d'Ambito, è pubblicato unitamente alla delibera di approvazione ed entra in vigore il giorno successivo al termine di legge previsto per la pubblicazione degli atti degli Enti Locali.
2. Ulteriori ed eventuali modifiche al Regolamento o a singoli allegati al medesimo sono approvate ed entrano in vigore nei modi e nei tempi di cui al precedente comma.
3. L'Erogatore/Gestore integrato ha l'obbligo, come previsto dal contratto di servizio, di adottare il Regolamento entro il termine stabilito.
4. In caso di mancata adozione del Regolamento entro il predetto termine, l'Autorità d'Ambito applicherà all'Erogatore/Gestore integrato le apposite sanzioni previste dal contratto di servizio.